Protocollo RC n. 16003/06

Deliberazione n. 148

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Anno 2006

VERBALE N. 49

Seduta Pubblica del 14 settembre 2006

Presidenza: CORATTI - CIRINNA' - PISO

L'anno duemilasei, il giorno di giovedì quattordici del mese di settembre, alle ore 16,15, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 16 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Generale dott. Vincenzo GAGLIANI CAPUTO.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio Comunale Mirko CORATTI, il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all'appello dei Consiglieri.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti l'on. Sindaco Walter Veltroni i sottoriportati n. 37 Consiglieri:

Argentin Ileana, Aurigemma Antonio, Azuni Maria Gemma, Baldi Michele, Battaglia Giuseppe, Bellucci Attilio, Bonessio Ferdinando, Bordoni Davide, Cirinnà Monica, Coratti Mirko, Covatta Gianni, D'Avach Aldo, De Bosi Mauro, De Luca Pasquale, Della Portella Ivana, Fayer Carlo Antonio, Ferrari Alfredo, Figurelli Franco, Gasperini Dino, Marchi Sergio, Marsilio Marco, Mei Mario, Nobile Fabio, Panecaldo Fabrizio, Patanè Eugenio, Piso Vincenzo, Piva Amedeo, Policastro Maurizio, Pomarici Marco, Portelli Alessandro, Quadrana Gianluca, Rastelli Roberto, Sabbatani Schiuma Fabio, Saccone Antonio, Spera Adriana, Valeriani Massimiliano e Zambelli Gianfranco.

ASSENTI i seguenti Consiglieri:

Alemanno Giovanni, Carli Anna Maria, Casciani Gilberto, Cavallari Enrico, Ciarla Mario, Cochi Alessandro, De Lillo Fabio, Galeota Saverio, Galloro Nicola, Ghera Fabrizio, Giulioli Roberto, Gramazio Luca, Guidi Federico, Malcotti Luca, Marroni Umberto, Masini Paolo, Nanni Dario, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Samuele, Rossin Dario, Smedile Francesco, Stampete Nicola e Visconti Marco.

Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi e comunica che i Consiglieri Marroni e Pelonzi hanno giustificato la propria assenza.

Nomina poi, ai sensi dell'art. 18 comma 2 del Regolamento, per l'espletamento delle funzioni di Consigliere Segretario il Consigliere Bordoni in sostituzione temporanea del Segretario De Lillo.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Darif Aziz, Rusu Ionut Gabriel e Taboada Zapata Santos.

Partecipa altresì alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, l'Assessore Esposito Dario.

(O M I S S I S)

A questo punto risulta presente anche il Consigliere Segretario De Lillo.

(O M I S S I S)

A questo punto la Vice Presidente Monica CIRINNA' assume la presidenza dell'Assemblea.

(O M I S S I S)

La PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 128ª proposta nel sottoriportato testo risultante dall'accoglimento degli emendamenti:

128ª Proposta (Dec. G.C. del 12 luglio 2006 n. 115)

Autorizzazione al rilascio della garanzia fideiussoria per favorire l'accesso al credito da parte di Concessionari di Punti Verdi Qualità nell'ambito del complessivo Programma di riqualificazione ambientale. Approvazione dello Schema di Convenzione da sottoscrivere con l'Istituto per il Credito Sportivo.

Premesso che, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 1282/99 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione ha stipulato apposita Convenzione con l'Istituto per il Credito Sportivo e la Banca di Credito Cooperativo di Roma Soc. Coop. a r.l. per la concessione di finanziamenti agevolati a favore dei Concessionari di Punti Verdi Qualità e di Impianti Sportivi, con scadenza in data 30 aprile 2006;

Considerato il buon esito degli interventi realizzati ai sensi della predetta Convenzione, è intendimento dell'Amministrazione proseguire nell'azione di tutela del verde pubblico attraverso l'avvio di un nuovo Progetto "Punti Verdi Qualità" per favorire la realizzazione di strutture polifunzionali volte alla riqualificazione di aree verdi ed impianti sportivi;

Che, in considerazione dell'importanza che tali interventi rappresentano per la collettività sia in termini di riqualificazione ambientale che di incremento di opportunità occupazionali, occorre fornire un concreto sostegno agli operatori per facilitarne l'accesso ai finanziamenti;

Che il terzo comma dell'articolo 207 del T.U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267 consente il rilascio da parte degli Enti Locali di garanzia fideiussoria a favore di terzi per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'Ente Locale, purché sussistano le seguenti condizioni:

a) il progetto sia stato approvato dall'Ente Locale e sia stata stipulata una Convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'Ente al termine della concessione;

c) la Convenzione regoli i rapporti tra l'Ente Locale ed il mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera;

Che, a seguito di specifiche trattative, l'Istituto per il Credito Sportivo si è dichiarato disponibile alla stipulazione di una apposita Convenzione con validità triennale per regolamentare la contrazione di mutui da parte dei Concessionari assistiti dalla garanzia fideiussoria del Comune nei termini sottorichiamati:

- Durata: se a tasso fisso, 10 anni o 15 anni;

  se a tasso variabile, 5 anni, 10 anni, 15 anni o 20 anni;

- Tasso di interesse nominale annuo per durata e per tipologia di parametro:

Durata	Tasso variabile	Tasso fisso
60 mesi	EURIBOR 6 mesi lettera+0,65%	
120 mesi	EURIBOR 6 mesi lettera+0,70%	IRS 10/a +0,70%
180 mesi	EURIBOR 6 mesi lettera+0,75%	IRS 15/a +0,75%
240 mesi	EURIBOR 6 mesi lettera+0,90%	

- Ammortamento: con quota interessi calcolata in base al parametro di indicizzazione;
- Erogazione dei finanziamenti: a stato di avanzamento lavori;
- Spese di istruttoria: da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 1.300,00 in relazione all'importo del mutuo;
- Decorrenza dell'ammortamento: dall'1 gennaio o dall'1 luglio immediatamente successivo all'erogazione dell'importo dovuto in base all'ultimo stato di avanzamento lavori;
- Garanzia a carico del Comune: nella misura del 95% dell'importo del finanziamento, prestata dal Comune all'Istituto ai sensi dell'art. 207 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Garanzie a carico del Concessionario: la residua quota del 5% dovrà essere rilasciata da parte del Concessionario mediante garanzia reale o fideiussoria, quest'ultima di gradimento dell'Istituto. Il valore di tali garanzie sarà quello stimato dall'Istituto stesso; qualora venga prestata garanzia reale essa dovrà comunque garantire, in conformità alle norme interne della Banca in materia, almeno un importo pari al 5% sulla quota dei mutui concessi;
- Spesa massima ammissibile al finanziamento agevolato: Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) per ciascun finanziamento;
- Ammontare complessivo dei finanziamenti concedibili: Euro 90.000.000,00 (novantamilioni/00);

Che, in relazione a quanto sopra, occorre procedere alla approvazione del testo della Convenzione finanziaria da sottoscrivere con l'Istituto per il Credito Sportivo per regolamentare i rapporti tra i soggetti interessati e dei Contratti di mutuo, in regime di tasso fisso ed in regime di tasso variabile che i Concessionari sottoscriveranno con l'Istituto stesso per accedere ai finanziamenti, rispettivamente allegati al presente atto rispettivamente sotto le lettera "A", "B" e "C" per formarne parte integrante e sostanziale;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Considerato che in data 23 giugno 2006 il Dirigente Responsabile della 3^ U.O. della Ragioneria Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Dirigente F.to: A. Tarmati";

Che in data 23 giugno 2006 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Ragioniere Generale F.to: F. Lopomo";

Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Che la I Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 3 agosto 2006, ha espresso parere favorevole a maggioranza;

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio nonché quello di regolarità contabile del Ragioniere Generale, espressi, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., in ordine agli emendamenti approvati;

IL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi esposti in narrativa

DELIBERA

1) di autorizzare il rilascio della fideiussione comunale ai sensi del terzo comma dell'articolo 207 del T.U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267 per favorire l'accesso al credito dell'Istituto per il Credito Sportivo da parte di Concessionari di "Punti Verdi Qualità" nell'ambito del Programma di riqualificazione ambientale, a garanzia di mutui per un ammontare di complessivi Euro 90.000.000,00 (novantamilioni/00) e nella misura del 95% di tutte le obbligazioni derivanti dal singolo mutuo;

2) di approvare il testo della Convenzione – con validità triennale – da sottoscrivere con l'Istituto per il Credito Sportivo secondo lo schema allegato al presente atto sotto la lettera "A";

3) di approvare i testi dei Contratti di mutuo, in regime di tasso fisso ed in regime di tasso variabile, secondo gli schemi allegati al presente atto rispettivamente sotto le lettere "B" e "C";

4) di autorizzare il Ragioniere Generale ad apportare in sede di stipula eventuali modifiche non sostanziali al testo della Convenzione soprarichiamato ed a porre in essere quanto necessario per l'attuazione del Progetto "Punti Verdi Qualità".

ALLEGATO "A"

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ROMA
E
L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO
PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER LA REALIZZAZIONE DI "PUNTI VERDI QUALITA"
SU AREE DI PROPRIETA' COMUNALE

Premesso

Che, nell'ambito delle iniziative tese alla riqualificazione ambientale del territorio urbano, il Comune di Roma ha avviato fin dal 1997 un Piano programmatico per la realizzazione di strutture polifunzionali volte alla riqualificazione di aree a verde ed impianti sportivi che prevede il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, creando così i presupposti per nuove opportunità occupazionali.

Che, per la operatività del Programma, è stata sottoscritta apposita Convenzione, denominata in breve "Punti Verdi Qualità" con soggetti istituzionali e bancari quali l'Istituto per il Credito Sportivo e la Banca di Credito Cooperativo di Roma, in attuazione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 1282 dell' 11 giugno 1999 e successive deliberazioni integrative nn. 763 del 7 dicembre 2001, 312 dell' 11 giugno 2002 e 12 del 18 gennaio 2006;

Che, considerato il buon andamento del "Progetto", la disponibilità dell'Istituto per il Credito Sportivo e l' interesse degli operatori, il Consiglio Comunale, con atto n.--------- del ----------, ha autorizzato la sottoscrizione di una nuova Convenzione denominata "Punti Verdi Qualità" allo scopo di consentire l'accesso al credito agevolato da parte dei Concessionari Comunali attraverso la sottoscrizione di mutui assistiti dalla garanzia del Comune di Roma rilasciata ai sensi dell'art. 207 del T.U.E.L., D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Tutto ciò premesso

tra

il Comune di Roma, codice fiscale n. 02438750586, di seguito per brevità denominato "Comune", rappresentato dal Dott. Francesco LOPOMO, nato a Palazzo San Gervasio (PZ) l'8.02.1941, domiciliato per la carica in Campidoglio, Via di Monte Tarpeo, n. 41, in qualità di Ragioniere Generale, giusta i poteri che gli derivano dall'art. 107 del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267 e dall'art. 34 del vigente statuto del Comune di Roma;

e

l'Istituto per il Credito Sportivo, iscritto nell'Albo delle Banche autorizzate da Bankitalia ex art. 15 del Decreto Legislativo 01/09/1993, n. 385, iscritto alla C.C.I.A.A. di Roma al n. 540312/1996, Fondo Patrimoniale euro ..... al 31/12/2005, codice fiscale n. 00644160582, di seguito per brevità denominato "Istituto" , con sede in Roma, Via Alessandro Farnese, 1, rappresentato dal Dott. Francesco SAVINI NICCI, nato a Roma il 20 gennaio 1940, in qualità di Direttore Generale dell'Istituto, a ciò autorizzato dal Dott. Luigi Terzoli, Presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo, giusta procura speciale del Notaio Dott. ..... del .... in atti ..

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2
(Finalità)

Al fine di proseguire nello sviluppo del Programma di valorizzazione del territorio comunale, l'Istituto si impegna a concedere, a proprio autonomo ed insindacabile giudizio, mutui agevolati - per un ammontare non superiore ad € 90.000.000 (novantamilioni) – ai soggetti designati dall'Amministrazione comunale quali Concessionari.

Art. 3
(Interventi finanziabili)

Sono ammissibili a finanziamento, nell'ambito del Progetto "Punti Verdi Qualità", gli interventi per la costruzione, l'ampliamento, l'attrezzatura ed il miglioramento di impianti sportivi e/o altre

opere ad essi funzionali; interventi per la costruzione, la ristrutturazione ed il miglioramento di aree ed edifici destinati ad attività culturali e/o altre opere ad essa funzionalmente connesse.

Art. 4
(Beneficiari)

Possono beneficiare dei finanziamenti di cui alla presente Convenzione i soggetti individuati quali "Concessionari Punti Verdi Qualità".

I soggetti di cui sopra, ai fini della concessione del finanziamento, devono essere in linea con i requisiti di finanziabilità previsti dallo Statuto vigente dell'Istituto.

Art. 5
(Condizioni di finanziamento)

L'Istituto si impegna a concedere ai soggetti di cui al precedente art. 4 un mutuo per un importo pari al 90% del Quadro Economico approvato dal Comune - redatto in conformità alle norme vigenti in materia di opere pubbliche e, ove previsto, con il parere favorevole, in linea tecnico-sportiva, del competente Organo del C.O.N.I. - alle seguenti principali condizioni:

a) Importo massimo per ciascun Concessionario: euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) oltre IVA.

b) Durata: Il mutuo potrà avere durata decennale o quindicennale se a tasso fisso, o durata quinquennale, decennale, quindicennale o ventennale se a tasso variabile, in base alla scelta espressa dal mutuatario.

c) Tasso di interesse nominale annuo per durata e per tipologia di parametro:

Durata	Tasso variabile	Tasso fisso
60 mesi	EURIBOR 6 mesi lettera+0,65%	
120 mesi	EURIBOR 6 mesi lettera+0,70%	IRS 10/a +0,70%
180 mesi	EURIBOR 6 mesi lettera+0,75%	IRS 15/a +0,75%
240 mesi	EURIBOR 6 mesi lettera+0,90%	

d) Ammortamento: mediante rate semestrali con rata calcolata in base al parametro di indicizzazione.

e) Erogazione dei finanziamenti: a stato di avanzamento lavori in base alla procedura prevista al successivo art. 10.

f) Tasso nominale annuo degli interessi di preammortamento: stesso tasso applicato ai sensi della precedente lett. c), a valere sulle somme tempo per tempo erogate in base agli stati di avanzamento lavori approvati.

g) Decorrenza dell'ammortamento: dal 1° gennaio o dal 1° luglio immediatamente successivo all'erogazione dell'importo dovuto in base all'ultimo stato di avanzamento lavori;

h) Garanzie: prestata dal Concessionario e dal Comune come specificato nel successivo art. 7;

i) Preammortamento: interessi calcolati dalla data di erogazione alla data di decorrenza dell'ammortamento, al medesimo tasso nominale annuo del mutuo, al lordo dell'eventuale contributo, con pagamenti al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno;

j) Spese di istruttoria: da un minimo di euro 100 ad un massimo di euro 1.300 in relazione all'importo del mutuo.

Art. 6
(Contributi)

Ove ne ricorrano le condizioni, l'Istituto si impegna a concedere sui finanziamenti perfezionati e per tutta la durata dell'ammortamento un contributo in conto interessi la cui misura è prevista per i mutui convenzionati del "Piano Operativo" applicato dall' l'Istituto tempo per tempo.

L' ammontare di detto contributo, ove concesso, è determinato in misura costante per tutto il periodo di ammortamento del mutuo e viene detratto dall'ammontare delle singole rate di ammortamento.

Art. 7
(Garanzie)

Il Comune, a garanzia del pagamento delle rate di ammortamento e dell'esatto adempimento di tutti gli oneri derivanti dal finanziamento concesso, si impegna a rilasciare fideiussione, ai sensi dell'art. 207, comma 3 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, nella misura del 95% del singolo mutuo e ad iscrivere annualmente sul proprio bilancio, fino all'estinzione del finanziamento, i corrispondenti importi.

La suddetta garanzia fideiussoria comunale presuppone la vigenza delle condizioni esplicitamente previste nel citato art. 207 del D.Lgs. n. 267/2000 e qui di seguito riassunte:

a) Il progetto sia stato approvato dal Comune e sia stata stipulata con il soggetto mutuatario una convenzione che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale.

b) La struttura realizzata sia acquisita al patrimonio comunale al termine della concessione.

c) La convenzione regoli i rapporti tra il Comune ed il Concessionario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione dell'opera.

La residua quota del 5% dovrà essere garantita da parte del Concessionario mediante garanzia reale o fideiussoria, quest'ultima di gradimento dell'Istituto.

Art. 8
(Domande di Finanziamento)

La domanda di finanziamento, che dovrà essere presentata dal Concessionario direttamente all'Istituto, dovrà essere corredata del provvedimento comunale di approvazione del progetto nonché di tutte le necessarie autorizzazioni, pareri, concessioni, licenze e nulla osta che assicurino il rispetto della normativa vigente sulla materia,

Essa dovrà essere presentata all'Istituto accompagnata dalla documentazione di rito necessaria per l'accoglimento della richiesta e da un adeguato piano economico-finanziario-gestionale relativo al complessivo investimento.

Nel caso in cui la realizzazione del progetto sia suddivisa in lotti funzionali, da attuarsi ricorrendo a separate operazioni di finanziamento, la domanda di finanziamento, ancorché unica, dovrà evidenziare detta esigenza.

Il Concessionario e/o l'Impresa esecutrice dei lavori, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 30 della Legge 109/1994 e successive integrazioni e modificazioni e dai relativi regolamenti di attuazione, sono tenuti a presentare all' Istituto l'attestazione dell'Amministrazione comunale dalla quale risulti il rilascio di idonea fideiussione a favore del Comune atta a garantire la piena realizzazione degli obblighi assunti dal Concessionario nel corso della realizzazione delle opere e fino al collaudo finale.

Art. 9
(Procedura di selezione ed esame delle domande)

L'Istituto delibererà, secondo il proprio autonomo ed insindacabile giudizio, in ordine alla concessione o meno del finanziamento richiesto, sulla base della documentazione di cui al precedente art 8, valutata la validità e la congruità delle garanzie offerte dal Concessionario e comunque a condizione che le domande soddisfino i seguenti requisiti:

a) - Investimento da parte del Concessionario di capitale di rischio in misura non inferiore al 10% (dieci per cento) del valore complessivo dell'investimento, IVA compresa , quale risultante dal quadro economico generale approvato dal Comune.

Nel caso di suddivisione dell'opera in più lotti funzionali, approvati dall'Amministrazione, cui corrispondano distinti mutui, l'investimento di capitale di rischio da parte del Concessionario dovrà essere commisurato, volta per volta – sempre nella misura percentuale di cui sopra – al valore del singolo lotto funzionale, così come risultante dallo specifico quadro economico e dal piano economico-finanziario.

Tale capitale dovrà essere reperito mediante investimento di capitale proprio o, nel caso di società, mediante aumento di capitale sociale specificatamente destinato all'investimento ed integralmente sottoscritto alla data di presentazione della domanda di finanziamento.

Nella valutazione di detto capitale potranno essere inseriti anche i costi direttamente connessi all'investimento, capitalizzabili ai sensi dei principi contabili tempo per tempo vigenti, regolarmente fatturati e direttamente sostenuti dai Concessionari, in conformità al quadro economico risultante dal provvedimento di approvazione del progetto.

Non saranno, peraltro, presi in considerazione al riguardo conferimenti di beni in natura e/o di crediti e/o di prestazioni di opere e servizi.

In ogni caso, preliminarmente alla presentazione del primo stato di avanzamento lavori, tale capitale del 10% dovrà risultare già utilizzato dietro presentazione di fatture regolarmente quietanzate, relative ai costi ammessi di cui sopra, in misura non inferiore al 5%. Il restante 5% dovrà essere utilizzato entro 9 mesi dalla data di inizio dei lavori.

b) - Regolare situazione finanziaria, economica e contabile del Concessionario ed inesistenza a suo carico di pregiudiziali di qualsivoglia natura tra cui, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, protesti, procedure esecutive, monitorie e cautelari, iscrizioni di ipoteche giudiziali, segnalazioni presso la Centrale Rischi in Banca d'Italia di crediti in sofferenza o comunque utilizzati in misura gravemente eccedente l'importo accordato, provvedimenti e/o procedimenti penali per l'applicazione di pene, misure di sicurezza, sanzioni accessorie pecuniarie e/o interdittive e sospensive.

c) - Presentazione di tutte le autorizzazioni, ivi compresa la dichiarazione che attesti la proprietà del Comune delle aree oggetto di concessione, il nulla osta della Sovrintendenza Archeologica o Paesaggistica o, in alternativa, dichiarazione attestante che le aree interessate non siano soggette a vincoli archeologici o paesaggistici o, in alternativa, il parere favorevole della Conferenza dei Servizi.

Inoltre, nell'eventualità in cui il Concessionario prevedesse di affidare la conduzione di singole e specifiche attività ad altri soggetti in possesso dei necessari requisiti tecnico-amministrativi e di professionalità, tali soggetti dovranno essere individuati preventivamente alla presentazione della domanda di finanziamento e per essi dovrà altresì essere presentata idonea documentazione.

Art. 10
(Durata dei lavori)

La completa erogazione del finanziamento, che avverrà a stati di avanzamento lavori - S.A.L. – come più in particolare regolato negli articoli che seguono - dovrà avvenire entro il termine perentorio di 24 (ventiquattro) mesi dalla prima erogazione, dietro presentazione all'Organo di Vigilanza previsto dal successivo art.13 della Dichiarazione del Direttore dei Lavori resa ai sensi degli artt. 24 e 25 del D.P.R. n. 380/2001 ed art.46 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 11
(Procedura di erogazione)

L'Istituto, in base a progressivi stati di avanzamento lavori ed a seguito dell'esito favorevole dell'accertamento da parte dell'Organo di vigilanza - previsto dal successivo art. 13 – concernente la corrispondenza del valore effettivo dei lavori eseguiti all'importo richiesto in pagamento - e/o più in generale, del corretto uso dei fondi erogati, effettuerà l'erogazione in conto dei finanziamenti concessi mediante accredito su apposito conto infruttifero. Il suddetto importo, verrà svincolato a favore del Concessionario dietro presentazione di fattura/e debitamente quietanzata/e dal/i fornitore/i, oppure direttamente a favore del fornitore/i di ciascun Concessionario. Lo svincolo delle somme mutuate è assoggettato al rispetto dei termini e delle condizioni precisate nei successivi artt. 12 e 13 ed all'applicazione della ritenuta prevista dal primo comma dell'art. 14.

Art. 12
(Numero e tempistica dei S.A.L. e percentuale di finanziamento richiedibile)

Gli stati di avanzamento lavori - S.A.L., debitamente sottoscritti dal Direttore dei lavori ai sensi di legge e muniti del nulla osta dell'Organo di Vigilanza, potranno essere presentati per importi relativi a progetti:

a. fino ad euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00): S.A.L. non inferiori al 10% (dieci per cento) dell'importo totale del quadro economico del progetto approvato;

b. – oltre euro 4.000.000,00 (quattromilion/00i) e fino a 10.000.000,00 (diecimilioni/00) : SAL non inferiori al 6% (seipercento) dell'importo totale del quadro economico del progetto approvato;

c. oltre euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00): S.A.L. non inferiori al 4% (quattropercento) dell'importo totale del quadro economico approvati dal Comune –

Gli stati di avanzamento lavori - S.A.L., dovranno essere presentati in tempi tali che l'erogazione della residua quota di mutuo in base all'ultimo stato di avanzamento lavori, corredato della Dichiarazione del Direttore dei Lavori resa ai sensi degli artt. 24 e 25 del D.P.R. n. 380/2001 ed art.46 del D.P.R. n. 445/2000 intervenga entro e non oltre il termine essenziale di 24 (ventiquattro) mesi dalla prima erogazione.

Art. 13
(Procedura di vigilanza)

Verrà istituito presso il Dipartimento X del Comune apposito Organo di Vigilanza, il quale vigilerà sulla realizzazione degli investimenti oggetto di finanziamento. L'Organo di Vigilanza sarà composto da membri esperti in discipline tecniche, contabili ed amministrative, che saranno designati dal Comune stesso e dall'Istituto, ciascuno per la parte di propria competenza. La costituzione ed il funzionamento di detto Organo verranno disciplinati con apposito atto.

L'Organo di Vigilanza, costituito in Commissione Paritetica, procederà, sia in corso d'opera che in sede di collaudo definitivo, ai necessari controlli tecnici ed amministrativo-gestionali relativi all'utilizzo dei fondi assegnati ad ogni Concessionario, redigendo di volta in volta apposito verbale.

L'Istituto, infatti, provvederà all'accredito dell'importo dei S.A.L. soltanto a seguito di nulla osta del citato Organo di Vigilanza.

In sede di accertamento per l'erogazione degli importi dovuti in base ai S.A.L. successivi al primo, lo stesso Organo di Vigilanza dovrà procedere anche al controllo della regolarità formale e sostanziale della documentazione relativa al pagamento dei lavori di cui al S.A.L. immediatamente precedente,

Analogo controllo dovrà essere eseguito successivamente all'erogazione di quanto spettante al Concessionario in base al S.A.L. finale; in caso di mancata trasmissione della relativa documentazione da parte del Concessionario, l'Istituto provvederà a congelare la ritenuta a garanzia .

Art. 14
(Ritenute a garanzia)

Ad ulteriore garanzia dei mutui concessi, distinta ed autonoma rispetto a quelle previste al precedenti artt. 7 e 8, verrà operata dall'Istituto, sulle somme tempo per tempo erogate ai singoli Concessionari, una ritenuta del 5% (cinque per cento) degli importi loro dovuti in base ai S.A.L..

Tali ritenute confluiranno su un fondo vincolato denominato, "Fondo di garanzia Punto Verde Qualità [•] (ragione sociale Concessionario) [•] 2006 – [•] 2009".

Il suddetto fondo potrà essere svincolato a favore dell'Amministrazione comunale per inadempienze da parte del Concessionario nell'ambito del pagamento delle rate di ammortamento e di eventuali altri oneri connessi all'operazione di mutuo.

Tale diritto è esercitabile relativamente a ciascun operatore nei limiti delle ritenute allo stesso operate.

In presenza del collaudo finale delle opere e successivamente alla messa in ammortamento dei mutui ed intervenuto il regolare e continuativo pagamento alle prescritte scadenze di almeno quattro semestralità il Concessionario (ovvero il Concessionario subentrato), potrà richiedere la restituzione delle residue giacenze del fondo di propria pertinenza.

Resta inteso che , in presenza di ritenute a garanzia operate su più finanziamenti concessi per la realizzazione di un progetto generale suddiviso in lotti funzionali, lo svincolo delle somme potrà essere operativo in presenza del collaudo definitivo delle opere ricomprese nel progetto generale, fermo restando l'accertamento del regolare e continuativo pagamento alle prescritte scadenze delle rate di ammortamento di tutti i mutui in essere e trascorsi due anni dall'ultimo mutuo messo in ammortamento.

Art. 15
(Procedura di revoca/proroga a lavori in corso)

In caso di inadempienza da parte del Concessionario nella gestione della concessione, è in facoltà del Comune dichiarare la risoluzione immediata della concessione stessa, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Si conviene espressamente che nel novero delle inadempienze è compreso il mancato rispetto della tempistica prevista ai precedenti artt. 10 e 12 per il completamento dei lavori, nonché il mancato pagamento, alle scadenze convenute, delle somme dovute a titolo di interessi di preammortamento .

Qualora l'Istituto avesse già erogato parte dei finanziamenti concessi, il Comune, al verificarsi degli inadempimenti di cui sopra, si obbliga:

a) a revocare la concessione e a dichiarare risolta la convenzione stipulata con il Concessionario stesso entro e non oltre il termine di novanta giorni dal verificarsi della condizione risolutiva come sopra individuata;

b) a nominare entro e non oltre dodici mesi dalla data di revoca della concessione e di risoluzione della convenzione, un nuovo Concessionario; il subentrante dovrà comunque dimostrare di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente articolo 4 richiesti dall'Istituto;

c) a compiere tutte le attività necessarie per favorire l'insediamento del nuovo Concessionario nel più breve tempo possibile al fine di sostenere la continuità dei lavori.

Qualora il Comune decidesse di accordare, mediante specifici provvedimenti, proroghe dei termini per l'ultimazione dei lavori, tali proroghe non potranno comunque complessivamente eccedere i centoventi giorni, salvo cause di forza maggiore oggettivamente comprovate e che dovranno essere comunicate all'Istituto.

Art. 16
(Procedura di revoca post erogazione integrale del mutuo)

Qualora il finanziamento concesso dall'Istituto sia stato già interamente erogato, al fine dell'esercizio della revoca della concessione da parte del Comune , si conviene espressamente che nel novero delle inadempienze venga compreso il mancato pagamento, entro il termine perentorio pattuito nel contratto di mutuo, anche di una sola rata di ammortamento, oltre alle somme dovute come interessi di preammortamento o a qualsiasi altro titolo direttamente connesse all'investimento.

Al ricorrere della fattispecie come sopra individuata e formalizzata dall'Istituto, il Comune si obbliga:

a) a revocare la concessione e a dichiarare risolta la convenzione stipulata con il Concessionario stesso, entro e non oltre il termine di novanta giorni;

b) a nominare un nuovo Concessionario in possesso dei requisiti soggettivi previsti dallo statuto dell'Istituto per l'accesso al credito, entro e non oltre dodici mesi dalla data di revoca della concessione;

c) a compiere tutte le attività necessarie affinché il nuovo Concessionario ottenga le autorizzazioni eventualmente occorrenti in modo che lo stesso possa insediarsi nel più breve tempo possibile e comunque entro un termine massimo di quattro mesi dalla data di nomina.

Il Comune dovrà adottare ogni soluzione che dovesse essere ritenuta opportuna e conveniente per il raggiungimento dell'obiettivo connesso al progetto "Punti Verdi Qualità" al fine di garantire la completa realizzazione e funzionalità dell'opera.

In relazione a quanto sopra si conviene e si stabilisce tra le Parti che le tipologie di inadempimento previste nel presente articolo e nel precedente articolo 15 vengano espressamente menzionate nelle Convenzioni concessorie, tra le cause di inadempimento che consentono

all'Amministrazione comunale di revocare la Concessione e di ritenere risolti tutti gli atti e rapporti direttamente connessi.

Art. 17
(Sistema di garanzia)

Qualora il Concessionario risulti inadempiente per fatti imputabili alla gestione della concessione o all'assolvimento degli obblighi derivanti dal contratto di mutuo (mancato pagamento degli interessi di preammortamento o della rata di ammortamento), il Comune è tenuto ad attivare la procedura di revoca della concessione entro novanta giorni dalla formalizzazione dell'inadempienza.

Nel caso in cui l'inadempienza sia da imputarsi al mancato pagamento della rata di ammortamento e/o degli interessi di preammortamento l'Istituto, trascorso il termine di trenta giorni dalla comunicazione al Comune, potrà escutere la garanzia rilasciata dal Concessionario ai sensi dell'art. 7 della presente Convenzione.

Nel caso in cui la suddetta garanzia non fosse sufficiente a coprire integralmente le rate di ammortamento e/o gli interessi di preammortamento e/o gli interessi di mora e quant'altro dovuto, l'Istituto dovrà attendere la scadenza del termine posto in capo al Comune (quindici mesi a partire dalla comunicazione di inadempienza) per avvalersi della garanzia rilasciata dal Comune sulla parte non coperta dalla garanzia rilasciata dal Concessionario.

Nel caso in cui il Comune individui nei termini fissati dall'art. 15 la figura del nuovo Concessionario, quest'ultimo dovrà:

a) ripristinare la garanzia escussa dall'Istituto;
b) corrispondere all'Istituto l'eventuale quota delle rate di ammortamento e/o degli interessi di preammortamento e/o degli interessi di mora e quant'altro non recuperato dall'Istituto stesso con l'escussione della garanzia rilasciata dall'originario Concessionario;
c) subentrare nel contratto di mutuo stipulato dall'originario Concessionario, fermo restando che i termini per il completamento dei lavori dovranno tener conto del periodo di interruzione.

Qualora, alla scadenza del quindicesimo mese dalla data di formalizzazione da parte dell'Istituto dell'inadempimento da parte del Concessionario, il Comune non abbia provveduto alla nomina del nuovo Concessionario, l'Istituto, per il soddisfacimento del proprio credito, potrà chiedere al Comune di corrispondere l'eventuale quota delle rate di ammortamento e/o degli interessi di preammortamento e/o degli interessi di mora e quant'altro non recuperato eccedente l'ammontare della garanzia escussa .

Al momento dell' individuazione da parte del Comune del nuovo Concessionario, questi dovrà ricostituire la garanzia escussa del 5% di cui all'art. 7, rimborsare al Comune l'ammontare di quanto corrisposto all'Istituto in qualità di fideiussore.

Art. 18
(Risoluzione del contratto di mutuo)

Qualora alla scadenza del quindicesimo mese dalla data di formalizzazione da parte dell'Istituto dell'inadempimento da parte del Concessionario come previsto agli artt. 15, 16, 17, il Comune non abbia provveduto alla nomina del nuovo Concessionario, l'Istituto si riserva il diritto di risolvere il contratto ed escutere le garanzie.

L'Istituto si riserva il diritto di risolvere il contratto ed escutere le garanzie in tutti i casi in cui il Concessionario sia assoggettato a procedure esecutive o sia comunque divenuto insolvente.

Art. 19
(Diritto di surrogazione)

A seguito dei pagamenti effettuati dal Comune quale garante dei finanziamenti concessi dall'Istituto in relazione alla presente Convenzione, il Comune stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1203,lett 3) del Codice Civile, si surrogherà all'Istituto, in tutti i diritti, ragioni e garanzie a questo spettanti verso il Concessionario inadempiente.

Pertanto, con la sottoscrizione del presente atto, il Comune conferisce mandato all'Istituto ad esperire in suo nome, vece e conto, tutte le azioni legali necessarie ed opportune per il recupero del credito vantato sia nei confronti del Concessionario inadempiente che di eventuali garanti, nominando all'uopo avvocati di propria fiducia. Le spese sostenute saranno rimborsate dal comune entro 30 giorni dalla richiesta dell'Istituto, ovvero saranno trattenute dalle somme incassate nello stesso termine per recupero del credito

Art. 20
(Ulteriori obblighi delle parti)

L'Istituto si impegna a deliberare il finanziamento, di norma, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda completa della documentazione di cui ai precedenti articoli 8 e 9.

Inoltre, l'Istituto stesso si impegna a comunicare al Comune i finanziamenti concessi e le quote di essi di volta in volta erogate.

La comunicazione dovrà contenere i seguenti elementi:

a) il soggetto beneficiario e l'ubicazione del Punto Verde Qualità;
b) l'ammontare del mutuo concesso e l'importo concretamente erogato.

Il Comune si impegna:

a) a convocare gli Organi di Vigilanza per la verifica tecnica, contabile ed amministrativa dei S.A.L. presentati all'Ufficio "Attuazione e Gestione Punti Verdi Qualità" con le modalità e nei termini previsti nell'atto di costituzione e funzionamento dell'Organo di vigilanza di cui al precedente art. 12;
b) a trasmettere tempestivamente all'Istituto i verbali redatti dal medesimo Organo di Vigilanza ed il relativo nulla osta per l'erogazione delle somme mutuate ;
c) a comunicare all'Istituto la revoca della Concessione e la risoluzione della Convenzione stipulata con il medesimo Concessionario inadempiente.

Art. 21
(Durata – Recesso – Risoluzione)

La presente Convenzione avrà durata di tre anni dalla data di sottoscrizione, salvo facoltà per ciascuna delle parti:

- di recedere dalla stessa con preavviso di almeno sei mesi da darsi a mezzo lettera raccomandata e/o telegramma,
- di rinnovare per un ulteriore periodo di tempo sulla base di specifiche intese da raggiungersi tra le Parti.

Peraltro gli obblighi assunti ai sensi del presente atto si convengono tutti come essenziali, talché la violazione anche di uno solo di essi, legittimerà la parte non inadempiente a dichiarare de iure risolta la Convenzione ai sensi dell'art. 1456 codice civile, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

In ogni caso l'esercizio della facoltà di recesso e/o del diritto di risoluzione, di cui ai commi precedenti, non avrà effetto se non con l'estinzione di tutte le operazioni in essere ed il soddisfacimento di ogni credito dell'Istituto e, in via sussidiaria, del Comune, nei limiti in precedenza previsti. E' comunque sospesa la concessione di nuovi finanziamenti dalla data di ricezione del preavviso e/o della dichiarazione di risoluzione di cui sopra.

Art. 21 bis

I concessionari dei Punti Verdi Qualità già realizzati e/o in corso di realizzazione alla data del 30 luglio 2006 – i quali abbiano ottenuto un finanziamento agevolato da parte dell'Istituto per il Credito Sportivo secondo quanto previsto nella precedente Convenzione "Comune di Roma, Istituto per il Credito Sportivo, Banca di Credito Cooperativo di Roma" ex deliberazione G.C. n. 128/99 e successive modifiche ed integrazioni – potranno, su loro specifica richiesta ed in accordo con la Banca di Credito Cooperativo di Roma e l'Istituto per il Credito Sportivo, usufruire della presente Convenzione.

Potranno usufruire di tale norma solo i soggetti concessionari che risultino in regola con gli obblighi derivanti dalla Convenzione sottoscritta con l'Amministrazione Comunale con i pagamenti delle rate di pre-ammortamento (nel caso di opere in corso di realizzazione) o di ammortamento (nel caso di opere già realizzate).

Art. 22
(Elezione di Domicilio)

A tutti gli effetti della Convenzione e per tutte le conseguenze dalla medesima derivanti, nonché per tutte le comunicazioni e notifiche, anche processuali, le parti contraenti eleggono domicilio presso le rispettive sedi come indicate in premessa.

Ogni variazione del domicilio così eletto avrà efficacia solo se comunicata alle altre parti a mezzo lettera raccomandata.

Art. 23
(Foro competente)

Per tutte le controversie derivanti dall'applicazione della Convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 24
(Norme finali)

Il presente atto è redatto in tre copie originali, una per ciascuna parte contraente ed una per l'Ufficio del Registro, qualora ne sorga il caso d'uso; le relative spese e quelle annesse, connesse e/o comunque dipendenti saranno a carico del soggetto richiedente.

Roma,

ALLEGATO "B"

CONTRATTO DI MUTUO A TASSO FISSO GARANTITO CON FIDEIUSSIONE
CONVENZIONE "I.C.S. – COMUNE DI ROMA"
PUNTI VERDI QUALITA'

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno il giorno del mese di
in Roma, Via Giambattista Vico n. 5, presso il locali dell'Istituto per il Credito Sportivo.
Innanzi a me Dott. , Notaio in Roma, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, si sono personalmente costituiti:

DA UNA PARTE
il Dott. , nato a il
domiciliato per la carica in Roma alla Via A. Farnese, 1, il quale agisce, in virtù dei poteri a lui spettanti ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, nella qualità di
e Legale Rappresentante dell'Istituto per il Credito Sportivo, Ente di Diritto Pubblico, con sede in Roma ove sopra, costituito con legge 24 dicembre 1957 n° 1295, iscritto nell'Albo delle banche autorizzate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 1/9/93 n. 385, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma: 00644160582, Patrimonio al 31/12/2004: € 1.157.450.657,80, Ente che, nel prosieguo del presente contratto e nell'allegato Capitolato di patti e condizioni generali, verrà più brevemente denominato **ISTITUTO FINANZIATORE**.

DALL'ALTRA
in legale rappresentanza della Società e/o Associazione Sportiva

che, nel prosieguo del presente contratto e nell'allegato Capitolato di patti e condizioni generali verrà più brevemente nominata **PARTE MUTUATARIA,** debitamente riconosciuta dal C.O.N.I., affiliata al

con sede in , Via
capitale sociale versato € ( ) codice fiscale n.
iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di
al n. *(oppure)* iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di / Regione
al n.
il Sig. , nato a il
in ragione della carica domiciliato in
presso la sede della Società e/o Associazione stessa, il quale interviene nella sua qualità di
della Società e/o Associazione a' termini dell'art.
dello Statuto sociale ed in esecuzione della delibera del (Consiglio di Amministrazione / direttivo / Assemblea) di quest'ultima in data , che in estratto autentico del Notaio
di , repertorio n. in data
si allega al presente contratto sotto la lettera " ".

Interviene, altresì, al solo fine di rilasciare fidejussione:
- il Sig. , nato a il
domiciliato per la carica in Roma, presso il Municipio, il quale interviene nella sua qualità di
del Comune di Roma, codice fiscale: 02438750586, nel prosieguo del presente atto e nell'allegato Capitolato di patti e condizioni generali nominato più semplicemente **GARANTE**, al fine di prestare fideiussione a favore della **PARTE MUTUATARIA** nei termini ed alle condizioni specificate nel successivo art. 5, in esecuzione della Convenzione "Comune di Roma – I.C.S." stipulata in data
, depositata negli atti del Notaio
di Roma con verbale in data , repertorio n. , registrato a Roma il

, che, in copia conforme all'originale, si allega al presente atto sotto la lettera " ",
nonché in forza della determinazione dirigenziale n. del
emessa dal Dirigente del Dipartimento
del Comune di Roma, che, in copia conforme all'originale, si allega sotto la lettera " ".

I predetti costituiti, della cui identità personale, qualifica e piena capacità di agire io Notaio sono personalmente certo,

PREMETTONO:

- che in data è stata stipulata una Convenzione tra il Comune di Roma e l'Istituto per il Credito Sportivo avente ad oggetto la concessione di finanziamenti agevolati finalizzati alla realizzazione di "PUNTI VERDI QUALITA'" su aree di proprietà del Comune di Roma;

- che la **PARTE MUTUATARIA** ha chiesto all'**ISTITUTO FINANZIATORE** un mutuo di € ( ) da destinare, unitamente ad altri mezzi, al finanziamento parziale della spesa prevista per la realizzazione di

_____

_____

nell'ambito della su menzionata Convenzione "I.C.S. - Comune di Roma", il cui progetto esecutivo è stato approvato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

- che l'**ISTITUTO FINANZIATORE** ha aderito, con delibera del proprio Comitato Esecutivo/Consiglio di Amministrazione in data alla concessione del predetto mutuo ai patti ed alle condizioni meglio evidenziati nel contesto del presente contratto e nell'allegato Capitolato di patti e condizioni generali;

- che, per agevolarne l'ammortamento, l'**ISTITUTO FINANZIATORE** stesso ha disposto altresì la concessione a favore della **PARTE MUTUATARIA** di un contributo nominale annuo del _____% (per cento) negli interessi, pari a € ( ) annui, ai sensi dell'art. 5, 1° comma della legge 24/12/1957 n° 1295, così come sostituito dall'art. 4 della L. 18/2/1983, n° 50, contributo che verrà detratto dagli importi delle semestralità di ammortamento ai sensi del 2° comma del citato art. 5;

- che, a garanzia della restituzione della somma mutuata, del pagamento dei relativi interessi, anche di preammortamento e moratori, delle spese ed accessori, nessuna esclusa, nonché del soddisfacimento di ogni altro obbligo facente carico alla **PARTE MUTUATARIA** dal presente contratto, dall'allegato Capitolato di patti e condizioni generali, dagli atti di erogazione e dalle norme vigenti in materia, il costituito **GARANTE** si è dichiarato disposto a prestare a favore dell'**ISTITUTO FINANZIATORE** e nell'interesse della **PARTE MUTUATARIA,** una fideiussione solidale in conformità dei patti e delle condizioni meglio specificate nel successivo art. 5 del presente contratto, sino alla concorrenza del 95% dell'importo del mutuo;

- che, a garanzia della restituzione di un importo pari al residuo 5% della somma mutuata, del pagamento dei relativi interessi, anche di preammortamento e moratori, delle spese ed accessori, nessuna esclusa, nonché del soddisfacimento di ogni altro obbligo facente carico alla **PARTE MUTUATARIA** dal presente contratto, dall'allegato Capitolato di patti e condizioni generali, dagli atti di erogazione e dalle norme vigenti in materia, la **PARTE MUTUATARIA** promette il rilascio di una fideiussione solidale di €
da parte della Banca " ".

TUTTO CIO' PREMESSO

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Per il soddisfacimento degli scopi indicati in premessa e con le garanzie ivi specificatamente indicate, l'**ISTITUTO FINANZIATORE**, come sopra rappresentato, concede a titolo di mutuo alla **PARTE MUTUATARIA** che accetta per sé ed aventi causa a qualsiasi titolo, la somma di € ( ) con ammortamento in anni 10/15 (dieci/quindici), al tasso di interesse del % (per cento) semestrale, corrispondente al tasso nominale annuo del % (per cento), Indicatore Sintetico di Costo (ISC) pari al % (per cento), come da foglio di sintesi riepilogativo delle condizioni contrattuali che si allega al presente atto sotto la lettera " ".

Il tasso di interesse nominale annuo come sopra determinato corrisponde all'IRS a 10 (dieci)/15 (quindici) anni maggiorato di 0,70 (zero virgola settanta)/0,75 (zero virgola settantacinque) punti percentuali, dove per I.R.S. (Interest Rate Swap) si intende il tasso lettera verso Euribor a 6 mesi rilevato alle 11,00 del giorno lavorativo precedente quello di stipula presente contratto.

Il mutuo è regolato ed accettato ai patti e sotto gli obblighi recati dalle norme del codice civile, dal presente contratto e dalle norme di legge e di Statuto che regolano l'attività creditizia dell'**ISTITUTO FINANZIATORE** nonché dai patti e condizioni generali contenuti nel Capitolato che si allega al presente contratto sotto la lettera " ", per formarne parte integrante ed essenziale, debitamente firmato dalle parti e da me Notaio, e che la **PARTE MUTUATARIA** ed il **GARANTE** dichiarano di ben conoscere per averne avuto precedente ed integrale conoscenza a seguito di testuale comunicazione, accettandolo ed approvandolo in tutti i patti e le condizioni che lo compongono.

Il mutuo è altresì concesso e regolato dai patti e sotto gli obblighi contenuti nella Convenzione "I.C.S. - Comune di Roma" stipulata in data , allegata al presente atto, le cui clausole le Parti dichiarano di ben conoscere ed approvare.

Le parti stabiliscono di comune accordo che in caso di discordanza tra il presente contratto ed il foglio di sintesi o il Capitolato allegati prevarranno le pattuizioni contenute nel presente contratto; in caso di discordanza tra la Convenzione "I. C. S.- Comune di Roma" ed il contratto, il foglio di sintesi ed il Capitolato di patti e condizioni generali, prevarranno comunque le pattuizioni contenute nella convenzione.

L'**ISTITUTO FINANZIATORE** potrà sempre consentire variazioni delle modalità e condizioni stabilite in contratto, ivi comprese la sostituzione od integrazione delle garanzie nonché proroghe di termini, anche di rimborso del mutuo, senza tuttavia che tali modifiche, variazioni o proroghe comportino, in alcun caso, novazione delle obbligazioni assunte nel contratto stesso nella sua integrità.

Art. 2

Il mutuo verrà erogato in contanti alla **PARTE MUTUATARIA** mediante somministrazioni parziali in relazione all'andamento dei lavori in rapporto ai costi sostenuti, ad opere eseguite in conformità del progetto di costruzione e del quadro economico approvati dal Comune di Roma e dal C.O.N.I., con le modalità di cui agli artt. 11, 12, 13 e 14 della citata Convenzione " ICS – Comune di Roma", dopo che la **PARTE MUTUATARIA** avrà adempiuto agli obblighi di cui agli artt. 2 e 4 dell'allegato Capitolato di patti e condizioni generali, dopo che sarà stato perfezionato il procedimento inerente il rilascio della ulteriore garanzia fideiussoria citata in premessa e dopo che la **PARTE MUTUATARIA** avrà dimostrato di aver impegnato, nell'esecuzione delle opere, capitale di rischio per € _____, come specificato nell'art. 9 della Convenzione allegata.

L'**ISTITUTO FINANZIATORE** si riserva di fissare la data di inizio delle erogazioni del mutuo, una diversa determinazione della misura e delle modalità delle somministrazioni parziali e, comunque, i termini di

definizione dell'operazione, in relazione all'andamento del mercato finanziario ed all'emissione di obbligazioni nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge nonché all'effettivo collocamento delle stesse.

Le somministrazioni parziali e l'atto di erogazione finale e quietanza del mutuo verranno effettuati mediante stipula di atti pubblici.

La **PARTE MUTUATARIA** si obbliga a corrispondere all'atto delle singole somministrazioni l'imposta sostitutiva prevista dagli artt. 17 e 18 del DPR 29 settembre 1973, n° 601 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura indicata dalla legge.

Art. 3

La **PARTE MUTUATARIA** si obbliga per sé, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, in via solidale ed indivisibile fra tutti, a restituire la suddetta somma mutuata di €
( ) col sistema dell'ammortamento, nel termine di anni 10 (dieci) / 15 (quindici), mediante corresponsione di n° 20 (venti) / 30 (trenta) semestralità costanti posticipate, calcolate al tasso di interesse specificato nel precedente art. 1, commi 1° e 2°.

Ogni semestralità dovrà versarsi in valuta legale all'**ISTITUTO FINANZIATORE**, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 30 giugno o 31 dicembre successivi alla data di inizio dell'ammortamento che verrà fissata nell'atto di erogazione finale e quietanza al 1° gennaio o 1° luglio immediatamente successivi alla data di stipula del predetto atto di erogazione finale.

Le semestralità di ammortamento comprenderanno una quota di ammortamento del capitale mutuato ed una quota interessi e **(*)** saranno ridotte, ciascuna, di un ammontare pari alla quota semestrale del contributo negli interessi concesso e calcolato in misura annua costante ai sensi dell'art. 5, 2° comma della legge n° 1295/57 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 8 dello Statuto dell'**ISTITUTO FINANZIATORE.**

(*) = completare dalla congiunzione "e" alla parola " finanziatore" solo se è stato concesso il contributo negli interessi.

Art. 4

Le somme somministrate parzialmente non entrano di regola in ammortamento, salvo che l'**ISTITUTO FINANZIATORE** ritenga, compatibilmente con le finalità istituzionali, di dare comunque inizio all'ammortamento della somma somministrata.

Sulle somministrazioni parziali e sull'erogazione finale, effettuate in regime di preammortamento, saranno dovuti dalla **PARTE MUTUATARIA**, sino alla data di inizio dell'ammortamento del mutuo, gli interessi nella misura pari al tasso così come definito al precedente art. 1.

Tali interessi saranno calcolati con riferimento all'anno civile.

I suddetti interessi di preammortamento saranno dovuti dalla **PARTE MUTUATARIA** alle date del 31 dicembre o del 30 giugno successivo ad ogni erogazione rateale e comunque dalle predette date sino alla data di inizio dell'ammortamento del mutuo.

Gli interessi sul capitale mutuato ed entrato in ammortamento decorreranno dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivi alla data di erogazione finale.

Art. 5

Il **GARANTE**, come sopra rappresentato, dichiara di costituirsi fideiussore della **PARTE MUTUATARIA** a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla **PARTE MUTUATARIA** stessa con il presente contratto di mutuo.

La Fideiussione è regolata dalle pattuizioni della citata Convenzione allegata sotto la lettera " ", che il **GARANTE** dichiara di ben conoscere ed accettare e che si ritengono prevalenti, nonché dalle seguenti condizioni, in deroga alle previsioni di cui all'art. 7 del Capitolato allegato al contratto di mutuo:

punto 1) Garantisce tutto quanto dovuto dalla **PARTE MUTUATARIA** per la restituzione del capitale mutuato, per il pagamento dei relativi interessi, anche di preammortamento e moratori al tasso convenzionale pattuito con la **PARTE MUTUATARIA** stessa, per qualunque altro accessorio nonché per ogni spesa, anche se di carattere giudiziario e per ogni onere tributario, dipendenti dal contratto di mutuo in questione.

punto 2) Rimarrà ferma e valida senza bisogno di ulteriori interventi o dichiarazioni del **GARANTE**, anche nel caso di revoca, inefficacia o annullamento, da chiunque eseguiti, dei pagamenti effettuati all'**ISTITUTO FINANZIATORE**, verso il quale il **GARANTE** si obbliga a rimborsare tutte le somme che il medesimo avesse incassato a soddisfacimento delle obbligazioni garantite e che dovesse restituire a seguito dell'esperimento di dette azioni o per qualsiasi altro motivo.

punto 3) Le obbligazioni assunte dal **GARANTE** si intendono sempre costituite col vincolo della solidarietà e della indivisibilità, anche nei confronti di ciascuno dei successori o aventi causa o qualsiasi titolo. L'**ISTITUTO FINANZIATORE** non ha mai l'obbligo di escutere preventivamente la **PARTE MUTUATARIA** in caso di sua inadempienza.

punto 4) Il **GARANTE** non può, nel corso dell'operazione di mutuo, recedere dalla garanzia, la quale rimane efficace sino a quando all'**ISTITUTO FINANZIATORE** non risulti formalmente estinta l'obbligazione garantita.

punto 5) Il **GARANTE** rimane obbligato, nel caso che la **PARTE MUTUATARIA** mancasse per qualsiasi ragione al puntuale ed esatto adempimento delle sue obbligazioni, a versare immediatamente all'**ISTITUTO FINANZIATORE**, a semplice richiesta scritta, quanto da essa **PARTE MUTUATARIA** dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio così come indicati nel precedente punto 1). Per la determinazione del debito garantito fanno prova in qualsiasi sede contro il **GARANTE**, i suoi successori, eredi o aventi causa a qualsiasi titolo, le risultanze delle scritture contabili dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**. In caso di suo ritardo nel pagamento, il **GARANTE** è tenuto a corrispondere, all'**ISTITUTO FINANZIATORE**, oltre alle somme insolute, gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico della **PARTE MUTUATARIA**. Gli effetti dell'eventuale decadenza della **PARTE MUTUATARIA** dal beneficio del termine e della risoluzione del contratto di mutuo si intenderanno automaticamente estesi al **GARANTE** e, pertanto, la fideiussione sarà immediatamente ed integralmente operante anche nei suddetti casi di decadenza e risoluzione che dovessero verificarsi sia per inadempienza contrattuale della **PARTE MUTUATARIA** sia per qualsiasi altra causa prevista nel contratto regolante il finanziamento.

punto 6) Il **GARANTE** rinuncia, in deroga all'art. 1945 del cod. civ., ad opporre le eccezioni, le riserve e le contestazioni spettanti alla **PARTE MUTUATARIA**, sino all'integrale soddisfacimento delle pretese creditizie dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**, obbligandosi, quindi, ad effettuare i pagamenti di cui al precedente punto 5) anche in presenza di opposizione esperite dalla **PARTE MUTUATARIA** o di controversie comunque pendenti e da chiunque occasionate in ordine alla sussistenza o alla esigibilità del credito.

punto 7) In deroga all'art. 1957 cod. civ., i diritti derivanti all'**ISTITUTO FINANZIATORE** dalla fideiussione restano integri sino a totale estinzione di ogni suo credito verso la **PARTE MUTUATARIA**, senza che l'**ISTITUTO FINANZIATORE** stesso sia tenuto ad escutere la

PARTE MUTUATARIA o il **GARANTE** o qualsiasi altro coobbligato o **GARANTE** entro i termini previsti dalla suddetta disposizione.

punto 8) Il **GARANTE** non può esercitare il diritto di regresso o di surroga che ad esso spettasse *ex lege* o per convenzione nei confronti della **PARTE MUTUATARIA**, di coobbligati o altri garanti, ancorché confideiussori, sino a quando ogni ragione di credito dell'**ISTITUTO FINANZIATORE** non sia stata interamente estinta, rinunciando comunque, espressamente esso **GARANTE** ad eccepire l'estinzione della fideiussione per fatto dell'**ISTITUTO FINANZIATORE** e ciò in deroga all'art. 1955 C.C.

punto 9) La fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale, già esistente o che venisse in seguito da chiunque prestata sotto qualsiasi forma a favore dell'**ISTITUTO FINANZIATORE** nell'interesse della **PARTE MUTUATARIA** a garanzia del finanziamento citato in premessa.
Quando vi sono più fideiussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito, anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e l'obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare ed ha subito modificazioni per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**.

punto10) l'**ISTITUTO FINANZIATORE** è tenuto, a richiesta del **GARANTE**, a comunicargli l'entità dell'obbligazione garantita, quale a lui risultante al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del **GARANTE** del consenso scritto dalla **PARTE MUTUATARIA**, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa.
Il **GARANTE** avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali della **PARTE MUTUATARIA** ed in particolare ad informarsi presso la stessa dello svolgimento dei suoi rapporti con l'**ISTITUTO FINANZIATORE**.

punto11) Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende, sin d'ora, estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate.

punto12) La fideiussione rimarrà ferma e valida, senza bisogno di ulteriori interventi o autorizzazioni del **GARANTE**, anche nel caso in cui l'**ISTITUTO FINANZIATORE** avesse acconsentito, a suo insindacabile giudizio e senza alcun obbligo di darne comunicazione al **GARANTE** stesso, eventuali modifiche di patti contrattuali ed in particolare proroghe o dilazioni di termini, anche di pagamento, in qualsiasi forma effettuate.

punto13) Il **GARANTE** autorizza espressamente l'**ISTITUTO FINANZIATORE** a segnalare la presente fideiussione, se richiesto, alla Società di revisione incaricata dalla **PARTE MUTUATARIA** del controllo contabile e della certificazione dei suoi bilanci.

punto14) Per qualsiasi controversia è competente esclusivamente il Foro di Roma.

Il **GARANTE**, dichiara, altresì, di approvare specificatamente, ai sensi dell'art. 1341 2° comma del cod. civ. le seguenti condizioni:
punto 5 - 1° comma (pagamento a semplice richiesta e valore probatorio delle scritture contabili);
punto 6 (rinuncia ed eccezioni);
punto 7 (dispensa dall'agire nei termini ex art. 1957 cod. civ.);
punto 8 (limitazione all'esercizio del diritto di regresso o surroga e rinuncia ad eccepire l'estinzione della fideiussione ex art. 1955 cod. civ.);
punto 9 - 2° comma (inopponibilità della estinzione o modifica della obbligazione di altri fideiussori);
punto12 (efficacia della fideiussione anche nelle ipotesi di proroghe o dilazioni di termini, anche di pagamento);

punto 14 (deroga alla competenza giudiziaria).

Art. 6

Le semestralità di ammortamento del mutuo per capitale ed interessi, risultanti insolute alle scadenze convenute, gli eventuali interessi di preammortamento, nonché ogni altra somma dovuta in dipendenza del presente contratto e non pagata, ivi compreso quanto dovuto all'**ISTITUTO FINANZIATORE** a seguito di decadenza dal beneficio del termine della **PARTE MUTUATARIA**, di risoluzione del contratto per qualsiasi causa dovuta, produrranno di pieno diritto, senza bisogno di alcuna intimazione o messa in mora, dalla data di scadenza o di esigibilità al giorno dell'effettivo pagamento, gli interessi di mora nella misura pari al tasso di interesse nominale annuo lordo del mutuo, di cui al precedente art. 1, 1° comma, aumentato della metà (e quindi attualmente pari al %).

Tali interessi, relativi alle rate scadute ed ad ogni altra somma dovuta come sopra specificato, verranno calcolati con riferimento all'anno civile, come pure quelli relativi agli interessi di preammortamento non corrisposti alla scadenza prevista.

Fermo ed impregiudicato quanto previsto nel precedente 1° comma, in caso di morosità nel pagamento anche di una sola semestralità di ammortamento del mutuo o delle somme dovute a titolo di interessi di preammortamento e dei relativi interessi di mora, come previsto all'art. 16 della Convenzione "Comune di Roma – I.C.S.", l'**ISTITUTO FINANZIATORE** si riserva il diritto, una volta decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione al Comune di Roma del mancato pagamento della semestralità, di escutere la garanzia che verrà rilasciata dalla **PARTE MUTUATARIA**, come meglio precisato in premessa.

Qualora la suddetta garanzia non fosse sufficiente a coprire integralmente quanto dovuto all'**ISTITUTO FINANZIATORE** a seguito dell'inadempimento della **PARTE MUTUATARIA** ed in tutti i casi di revoca della concessione dell'area con conseguente risoluzione della Convenzione dichiarate dal Comune di Roma nei confronti della **PARTE MUTUATARIA** per il verificarsi di una delle cause di inadempimento richiamate all'art. 15 della Convenzione stessa, a cui segua la mancata nomina da parte del Comune del nuovo Concessionario idoneo a subentrare nel rapporto obbligatorio derivante dal presente mutuo, come previsto agli artt. 17 e 18 della Convenzione "Comune di Roma – I.C.S.", l'**ISTITUTO FINANZIATORE** si riserva la facoltà, decorsi 15 (quindici) mesi dalla data della comunicazione al Comune dell'inadempimento della **PARTE MUTUATARIA**, di ritenere risolto "ipso jure" il presente contratto in danno della **PARTE MUTUATARIA** e del **GARANTE**, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., con la conseguenza che l'**ISTITUTO FINANZIATORE** stesso potrà pretendere l'immediato versamento, oltre che delle rate scadute e non corrisposte unitamente ai relativi interessi di mora, il pagamento in unica soluzione di tutte le somme specificate nell'art. 21, 2° comma lett. "a", "b", "c" , "e" ed "f" dell'allegato Capitolato.

Art. 7

E' consentita l'anticipata estinzione totale del mutuo alle condizioni indicate nell'art. 11 dell'allegato Capitolato di patti e condizioni generali.

La restituzione anticipata del capitale mutuato dovrà essere effettuata in contanti, tale essendo la specie mutuata.

Art. 8

Per l'esecuzione del presente contratto, come per qualsiasi giudizio, anche esecutivo e di risoluzione, e a tutti gli effetti di legge, le parti eleggono domicilio come segue:
- l'**ISTITUTO FINANZIATORE** presso la propria sede legale in Roma, alla Via A. Farnese n° 1;
- la **PARTE MUTUATARIA** ed il **GARANTE** rispettivamente in Roma,

ed in Roma, presso il Municipio, e, ove nelle predette sedi irreperibili, entrambi presso la Segreteria del Comune di Roma, ove l'**ISTITUTO FINANZIATORE** potrà validamente notificare, ad esse parti, successori ed aventi causa, ogni e qualsiasi atto anche di natura processuale ed esecutivo, quando non preferisca notificare al domicilio reale di esse parti.

Art. 9

Per le eventuali controversie giudiziarie dipendenti dal presente contratto, dall'allegato Capitolato di patti e condizioni generali nonché dagli atti di erogazione parziale e dall'atto di erogazione finale e quietanza, le parti contraenti convengono espressamente la competenza esclusiva del Foro di Roma ferma restando la speciale competenza prescritta dagli artt. 21 e 26 del codice di procedura civile.

Art. 10

Tutti i pagamenti per qualsiasi titolo dipendenti dal presente contratto e dagli atti di erogazione del mutuo dovranno essere effettuati in valuta legale all'**ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO** nella sua sede in Roma nella Via A. Farnese n° 1 ovvero presso la Banca Nazionale del Lavoro a mezzo di c/c n° 392111- Centro Amministrativo - Roma (coordinate bancarie: CIN C - ABI 01005 - CAB 03298 - C/C N. 392111).

I pagamenti effettuati per il tramite della predetta Banca si intendono eseguiti con valuta del giorno in cui le somme entreranno nella disponibilità dell'**ISTITUTO FINANZIATORE.**

Art. 11

Saranno ad esclusivo carico della **PARTE MUTUATARIA** tutte le spese di stipulazione, registrazione, anche degli atti di erogazione e quietanza inerenti il presente contratto nonché quelle per il rilascio all'**ISTITUTO FINANZIATORE** della copia in forma esecutiva e delle copie autentiche occorrenti. La **PARTE MUTUATARIA** è tenuta a provvedervi direttamente nella misura prevista dalla legge e dalle tariffe notarili vigenti. La stessa prende atto che, ai sensi del 1° comma dell'art. 117 del decreto leg.vo n° 385/93, il Notaio rogante provvederà a fornirle copia autentica del presente contratto e degli atti di erogazione e quietanza muniti degli estremi dell'avvenuta registrazione.

La **PARTE MUTUATARIA** dichiara, inoltre, di aver ricevuto i fogli informativi relativi alla presente operazione e, ai sensi della vigente disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, di essersi avvalso del diritto di ottenere copia del testo contrattuale idonea per la stipula.

Art. 12

Il presente contratto rientra nell'ambito impositivo dell'imposta sostitutiva di cui agli artt. 15 e segg. del DPR 29 settembre 1973 n° 601 e successive modifiche ed integrazioni, con la conseguenza che tutti gli atti, contratti e formalità inerenti all'operazione di mutuo, comprese le garanzie e loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni nonché eventuali cessioni di credito stipulate in relazione al mutuo stesso, sono esenti dall'imposta di registro, di bollo, ipotecarie e catastali.

L'imposta sostitutiva suddetta è a carico della **PARTE MUTUATARIA** e di essa sarà effettuata la rivalsa come convenuto nell'ultimo comma del precedente art. 2.

Il presente atto usufruisce, altresì, della riduzione a metà degli onorari notarili ai sensi dell'art. 3, ultimo comma della legge 24 dicembre 1957, n° 1295 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 115 e segg. (titolo VI - Capo I), del D. Leg.vo 1/9/93 n. 385, le parti si danno atto che tutti gli oneri e le condizioni di natura economica predeterminabili a carico della **PARTE MUTUATARIA** in dipendenza del presente contratto sono stati rappresentati ed evidenziati nel contesto dello stesso e dell'allegato Capitolato di patti e condizioni generali.

La **PARTE MUTUATARIA** approva specificamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 , 2° comma del cod. civ. le clausole del presente contratto come appresso indicate:

- **art. 2, 2° comma** (variabilità delle modalità e condizioni per l'erogazione del mutuo in relazione all'andamento del mercato finanziario);
- **art. 4, 1° e 2° comma** (facoltà per l'ISTITUTO FINANZIATORE di ammortizzare erogazioni parziali);
- **art. 6** (morosità e risoluzione contratto);
- **art. 8** (elezioni di domicilio);
- **art. 9** (deroga competenza territoriale);

e le seguenti condizioni generali dell'allegato Capitolato:
- **art. 1** (veridicità della documentazione presentata);
- **art. 2** (condizioni per le erogazioni del mutuo);
- **art. 3, 4° comma** (esecuzione delle opere finanziate - riversamento somme e costituzione deposito infruttifero);
- **art. 4** (somministrazioni rateali);
- **art. 6** (divieto di cessione del ricavo del mutuo);
- **art. 7** (obblighi relativi alle garanzie fideiussorie);
- **art. 8** (cessione di contributi);
- **art. 9** (imputazioni di pagamenti);
- **art. 10** (pagamenti effettuati da terzi);
- **art. 11** (estinzione anticipata del mutuo);
- **art. 12** (sospensione e revoca nel contributo negli interessi);
- **art. 13** (eventuali aggravi fiscali);
- **art. 16** (solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni contrattuali);
- **art. 17** (non opponibilità di eccezioni od opposizioni);
- **art. 18** (efficacia probatoria delle scritture contabili dell'ISTITUTO FINANZIATORE);
- **art. 19** (rapporti tra PARTE MUTUATARIA e terzo);
- **art. 20** (diminuzione delle garanzie);
- **art. 21** (risoluzione del contratto e decadenza dal beneficio del termine);
- **art. 22** (revoca del mutuo).

Le parti tutte, espressamente e concordemente, mi esonerano nel contempo dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Il presente atto pubblico è stato da me Notaio letto alle parti costituite le quali lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e con me lo hanno sottoscritto qui in calce e sul margine dei fogli intermedi unitamente agli allegati come per legge.

ALLEGATO "C"

CONTRATTO DI MUTUO A TASSO VARIABILE GARANTITO CON FIDEIUSSIONE
CONVENZIONE "I.C.S. – COMUNE DI ROMA"
PUNTI VERDI QUALITA'

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno il giorno del mese di
in Roma, Via Giambattista Vico n. 5, presso il locali dell'Istituto per il Credito Sportivo.
Innanzi a me Dott. , Notaio in Roma, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, si sono personalmente costituiti:

DA UNA PARTE
il Dott. , nato a il
domiciliato per la carica in Roma alla Via A. Farnese, 1, il quale agisce, in virtù dei poteri a lui spettanti ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, nella qualità di
e Legale Rappresentante dell'Istituto per il Credito Sportivo, Ente di Diritto Pubblico, con sede in Roma ove sopra, costituito con legge 24 dicembre 1957 n° 1295, iscritto nell'Albo delle banche autorizzate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 1/9/93 n. 385, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma: 00644160582, Patrimonio al 31/12/2004: € 1.157.450.657,80, Ente che, nel prosieguo del presente contratto e nell'allegato Capitolato di patti e condizioni generali, verrà più brevemente denominato **ISTITUTO FINANZIATORE**.

DALL'ALTRA
in legale rappresentanza della Società e/o Associazione Sportiva

che, nel prosieguo del presente contratto e nell'allegato Capitolato di patti e condizioni generali verrà più brevemente nominata **PARTE MUTUATARIA,** debitamente riconosciuta dal C.O.N.I., affiliata al

con sede in , Via
capitale sociale versato € ( ) codice fiscale n.
iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di
al n. *(oppure)* iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di / Regione
al n.
il Sig. , nato a il
in ragione della carica domiciliato in
presso la sede della Società e/o Associazione stessa, il quale interviene nella sua qualità di
della Società e/o Associazione a' termini dell'art.
dello Statuto sociale ed in esecuzione della delibera del (Consiglio di Amministrazione / direttivo / Assemblea) di quest'ultima in data , che in estratto autentico del Notaio
di , repertorio n. in data
si allega al presente contratto sotto la lettera " ".

Interviene, altresì, al solo fine di rilasciare fidejussione:
- il Sig. , nato a il
domiciliato per la carica in Roma, presso il Municipio, il quale interviene nella sua qualità di
del Comune di Roma, codice fiscale: 02438750586, nel prosieguo del presente atto e nell'allegato Capitolato di patti e condizioni generali nominato più semplicemente **GARANTE**, al fine di prestare fideiussione a favore della **PARTE MUTUATARIA** nei termini ed alle condizioni specificate nel successivo art. 5, in esecuzione della Convenzione "Comune di Roma – I.C.S." stipulata in data
, depositata negli atti del Notaio

di Roma con verbale in data , repertorio n. , registrato a Roma il , che, in copia conforme all'originale, si allega al presente atto sotto la lettera " ", nonché in forza della determinazione dirigenziale n. del emessa dal Dirigente del Dipartimento del Comune di Roma, che, in copia conforme all'originale, si allega sotto la lettera " ".

I predetti costituiti, della cui identità personale, qualifica e piena capacità di agire io Notaio sono personalmente certo,

PREMETTONO:

- che in data è stata stipulata una Convenzione tra il Comune di Roma e l'Istituto per il Credito Sportivo avente ad oggetto la concessione di finanziamenti agevolati finalizzati alla realizzazione di "PUNTI VERDI QUALITA'" su aree di proprietà del Comune di Roma;

- che la **PARTE MUTUATARIA** ha chiesto all'**ISTITUTO FINANZIATORE** un mutuo di € ( ) da destinare, unitamente ad altri mezzi, al finanziamento parziale della spesa prevista per la realizzazione di

_____

_____

nell'ambito della su menzionata Convenzione "I.C.S. - Comune di Roma", il cui progetto esecutivo è stato approvato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

- che l'**ISTITUTO FINANZIATORE** ha aderito, con delibera del proprio Comitato Esecutivo/Consiglio di Amministrazione in data alla concessione del predetto mutuo ai patti ed alle condizioni meglio evidenziati nel contesto del presente contratto e nell'allegato Capitolato di patti e condizioni generali;

- che, per agevolarne l'ammortamento, l'**ISTITUTO FINANZIATORE** stesso ha disposto altresì la concessione a favore della **PARTE MUTUATARIA** di un contributo nominale annuo del _____% (per cento) negli interessi, pari a € ( ) annui, ai sensi dell'art. 5, 1° comma della legge 24/12/1957 n° 1295, così come sostituito dall'art. 4 della L. 18/2/1983, n° 50, contributo che verrà detratto dagli importi delle semestralità di ammortamento ai sensi del 2° comma del citato art. 5;

- che, a garanzia della restituzione della somma mutuata, del pagamento dei relativi interessi, anche di preammortamento e moratori, delle spese ed accessori, nessuna esclusa, nonché del soddisfacimento di ogni altro obbligo facente carico alla **PARTE MUTUATARIA** dal presente contratto, dall'allegato Capitolato di patti e condizioni generali, dagli atti di erogazione e dalle norme vigenti in materia, il costituito **GARANTE** si è dichiarato disposto a prestare a favore dell'**ISTITUTO FINANZIATORE** e nell'interesse della **PARTE MUTUATARIA,** una fideiussione solidale in conformità dei patti e delle condizioni meglio specificate nel successivo art. 5 del presente contratto, sino alla concorrenza del 95% dell'importo del mutuo;

- che, a garanzia della restituzione di un importo pari al residuo 5% della somma mutuata, del pagamento dei relativi interessi, anche di preammortamento e moratori, delle spese ed accessori, nessuna esclusa, nonché del soddisfacimento di ogni altro obbligo facente carico alla **PARTE MUTUATARIA** dal presente contratto, dall'allegato Capitolato di patti e condizioni generali, dagli atti di erogazione e dalle norme vigenti in materia, la **PARTE MUTUATARIA** promette il rilascio di una fideiussione solidale di € da parte della Banca " ".

TUTTO CIO' PREMESSO

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Per il soddisfacimento degli scopi indicati in premessa e con le garanzie ivi specificatamente indicate, l'**ISTITUTO FINANZIATORE**, come sopra rappresentato, concede a titolo di mutuo alla **PARTE MUTUATARIA** che accetta per sé ed aventi causa a qualsiasi titolo, la somma di € ( ) con ammortamento in anni 5 (cinque) / 10 (dieci) / 15 (quindici) / 20 (venti), a un tasso di interesse variabile semestralmente pari all'"EURIBOR a 6 mesi 360" maggiorato di 0,65 (zero virgola sessantacinque) / 0,70 (zero virgola settanta) / 0,75 (zero virgola settantacinque) / 0,90 (zero virgola novanta) punti percentuali.

Le parti si danno reciprocamente atto che:
- per la prima semestralità di ammortamento, il tasso puntuale "EURIBOR a sei mesi 360" verrà rilevato due giorni lavorativi antecedenti il primo giorno del mese di inizio dell'ammortamento; il tasso così rilevato rimarrà in vigore per l'intera semestralità solare, che va dalla data di inizio ammortamento (inclusa) alla data di scadenza della prima rata di ammortamento;
- per le successive semestralità di ammortamento, il tasso puntuale "EURIBOR a sei mesi 360" verrà rilevato due giorni lavorativi antecedenti il primo giorno di ciascun semestre successivo alla data di scadenza della prima rata e rimarrà in vigore per l'intera semestralità solare.

Il tasso EURIBOR a 6 mesi 360 è riscontrabile alle pagine "Euribor 01" del circuito "Reuters" ed alla pagina 248 del circuito "TeleRate".

Attualmente il tasso di interesse sulla base del tasso Euribor puntuale rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di stipula del presente contratto, è pari al .....% (per cento) nominale annuo. L'indicatore sintetico di costo (ISC), calcolato ipotizzando che detto tasso di interesse rimanga costante per l'intera durata del finanziamento, è pari al .....% (per cento) annuo, come da foglio di sintesi riepilogativo delle condizioni contrattuali che si allega al presente atto sotto la lettera " ".

Il mutuo è regolato ed accettato ai patti e sotto gli obblighi recati dalle norme del codice civile, dal presente contratto e dalle norme di legge e di Statuto che regolano l'attività creditizia dell'**ISTITUTO FINANZIATORE** nonché dai patti e condizioni generali contenuti nel Capitolato che si allega al presente contratto sotto la lettera " ", per formarne parte integrante ed essenziale, debitamente firmato dalle parti e da me Notaio e che la **PARTE MUTUATARIA** ed il **GARANTE** dichiarano di ben conoscere per averne avuto precedente ed integrale conoscenza a seguito di testuale comunicazione, accettandolo ed approvandolo in tutti i patti e le condizioni che lo compongono.

Il mutuo è altresì concesso e regolato dai patti e sotto gli obblighi contenuti nella Convenzione "I.C.S. - Comune di Roma" stipulata in data , allegata al presente atto, le cui clausole le Parti dichiarano di ben conoscere ed approvare.

Le parti stabiliscono di comune accordo che in caso di discordanza tra il presente contratto ed il foglio di sintesi o il Capitolato allegati prevarranno le pattuizioni contenute nel presente contratto; in caso di discordanza tra la Convenzione "I. C. S.- Comune di Roma" ed il contratto, il foglio di sintesi ed il Capitolato di patti e condizioni generali, prevarranno comunque le pattuizioni contenute nella convenzione.

L'**ISTITUTO FINANZIATORE** potrà sempre consentire variazioni delle modalità e condizioni stabilite in contratto, ivi comprese la sostituzione od integrazione delle garanzie nonché proroghe di termini, anche di rimborso del mutuo, senza tuttavia che tali modifiche, variazioni o proroghe comportino, in alcun caso, novazione delle obbligazioni assunte nel contratto stesso nella sua integrità.

Art. 2

Il mutuo verrà erogato in contanti alla **PARTE MUTUATARIA** mediante somministrazioni parziali in relazione all'andamento dei lavori in rapporto ai costi sostenuti, ad opere eseguite in conformità del progetto di costruzione e del quadro economico approvati dal Comune di Roma e dal C.O.N.I., con le modalità di cui agli artt. 11, 12, 13 e 14 della citata Convenzione " ICS – Comune di Roma", dopo che la **PARTE MUTUATARIA** avrà adempiuto agli obblighi di cui agli artt. 2 e 4 dell'allegato Capitolato di patti e condizioni generali, dopo che sarà stato perfezionato il procedimento inerente il rilascio della ulteriore garanzia fideiussoria citata in premessa e dopo che la **PARTE MUTUATARIA** avrà dimostrato di aver impegnato, nell'esecuzione delle opere, capitale di rischio per € _____, come specificato nell'art. 9 della Convenzione allegata.

L'**ISTITUTO FINANZIATORE** si riserva di fissare la data di inizio delle erogazioni del mutuo, una diversa determinazione della misura e delle modalità delle somministrazioni parziali e, comunque, i termini di definizione dell'operazione, in relazione all'andamento del mercato finanziario ed all'emissione di obbligazioni nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge nonché all'effettivo collocamento delle stesse.

Le somministrazioni parziali e l'atto di erogazione finale e quietanza del mutuo verranno effettuati mediante stipula di atti pubblici.

La **PARTE MUTUATARIA** si obbliga a corrispondere all'atto delle singole somministrazioni l'imposta sostitutiva prevista dagli artt. 17 e 18 del DPR 29 settembre 1973, n° 601 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura indicata dalla legge.

Art. 3

La **PARTE MUTUATARIA** si obbliga per sé, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, in via solidale ed indivisibile fra tutti, a restituire la suddetta somma mutuata di € ( ) col sistema dell'ammortamento, nel termine di anni 5/10/15/20 (cinque/dieci/quindici/venti), mediante corresponsione di numero 10/20/30/40 (dieci/venti/trenta/quaranta) semestralità costanti posticipate, calcolate al tasso di interesse specificato nel precedente art. 1, commi 1° e 2°. La rata è variabile senza ripianificazione: pertanto, in caso di variazione del tasso, rimarrà costante la quota capitale di ciascuna rata di ammortamento e varierà soltanto la quota interessi, in seguito all'applicazione del tasso indicato al precedente art. 1, secondo il criterio giorni effettivi /365.

Ogni semestralità dovrà versarsi in valuta legale all'**ISTITUTO FINANZIATORE**, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 30 giugno o 31 dicembre successivi alla data di inizio dell'ammortamento che verrà fissata nell'atto di erogazione finale e quietanza al 1° gennaio o 1° luglio immediatamente successivi alla data di stipula del predetto atto di erogazione finale.

Le semestralità di ammortamento comprenderanno una quota di ammortamento del capitale mutuato ed una quota interessi e saranno ridotte, ciascuna, di un ammontare pari alla quota semestrale del contributo negli interessi concesso e calcolato in misura annua costante ai sensi dell'art. 5, 2° comma della legge n° 1295/57 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 8 dello Statuto dell'**ISTITUTO FINANZIATORE.**

Art. 4

Le somme somministrate parzialmente non entrano di regola in ammortamento, salvo che l'**ISTITUTO FINANZIATORE** ritenga, compatibilmente con le finalità istituzionali, di dare comunque inizio all'ammortamento della somma somministrata.

Sulle somministrazioni parziali e sull'erogazione finale, effettuate in regime di preammortamento, saranno dovuti dalla **PARTE MUTUATARIA**, sino alla data di inizio dell'ammortamento del mutuo, gli interessi nella misura pari al tasso "EURIBOR a sei mesi 360" maggiorato di 0,65 / 0,70 / 0,75 / 0,90 punti percentuali, così come definito al precedente art. 1.

Tali interessi saranno calcolati con riferimento all'anno civile.

I suddetti interessi di preammortamento saranno dovuti dalla **PARTE MUTUATARIA** alle date del 31 dicembre o del 30 giugno successivo ad ogni erogazione rateale e comunque dalle predette date sino alla data di inizio dell'ammortamento del mutuo.

Gli interessi sul capitale mutuato ed entrato in ammortamento decorreranno dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivi alla data di erogazione finale.

Le parti si danno reciprocamente atto che:

- per la prima erogazione, il tasso puntuale "EURIBOR a sei mesi 360" è rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di stipula del presente atto; il tasso così rilevato, pari al % (per cento), rimarrà in vigore per l'intera semestralità o fino alla data di inizio dell'ammortamento e verrà applicato alle eventuali ulteriori erogazioni effettuate nel medesimo semestre;
- detto tasso puntuale "EURIBOR a sei mesi 360" verrà aggiornato semestralmente per le successive semestralità di preammortamento, due giorni lavorativi antecedenti il 1° Gennaio ed il 1° Luglio di ogni anno, fino all'inizio dell'ammortamento; il tasso così rilevato rimarrà in vigore per l'intera semestralità o fino alla data di inizio dell'ammortamento e si applicherà anche alle somme già erogate in precedenti periodi oltre che nel medesimo semestre.

Art. 5

Il **GARANTE**, come sopra rappresentato, dichiara di costituirsi fideiussore della **PARTE MUTUATARIA** a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla **PARTE MUTUATARIA** stessa con il presente contratto di mutuo.

La Fideiussione è regolata dalle pattuizioni della citata Convenzione allegata sotto la lettera " ", che il **GARANTE** dichiara di ben conoscere ed accettare e che si ritengono prevalenti, nonché dalle seguenti condizioni, in deroga alle previsioni di cui all'art. 7 del Capitolato allegato al contratto di mutuo:

punto 1) Garantisce tutto quanto dovuto dalla **PARTE MUTUATARIA** per la restituzione del capitale mutuato, per il pagamento dei relativi interessi, anche di preammortamento e moratori al tasso convenzionale pattuito con la **PARTE MUTUATARIA** stessa, per qualunque altro accessorio nonché per ogni spesa, anche se di carattere giudiziario e per ogni onere tributario, dipendenti dal contratto di mutuo in questione.

punto 2) Rimarrà ferma e valida senza bisogno di ulteriori interventi o dichiarazioni del **GARANTE**, anche nel caso di revoca, inefficacia o annullamento, da chiunque eseguiti, dei pagamenti effettuati all'**ISTITUTO FINANZIATORE**, verso il quale il **GARANTE** si obbliga a rimborsare tutte le somme che il medesimo avesse incassato a soddisfacimento delle obbligazioni garantite e che dovesse restituire a seguito dell'esperimento di dette azioni o per qualsiasi altro motivo.

punto 3) Le obbligazioni assunte dal **GARANTE** si intendono sempre costituite col vincolo della solidarietà e della indivisibilità, anche nei confronti di ciascuno dei successori o aventi causa o qualsiasi titolo. L'**ISTITUTO FINANZIATORE** non ha mai l'obbligo di escutere preventivamente la **PARTE MUTUATARIA** in caso di sua inadempienza.

punto 4) Il **GARANTE** non può, nel corso dell'operazione di mutuo, recedere dalla garanzia, la quale rimane efficace sino a quando all'**ISTITUTO FINANZIATORE** non risulti formalmente estinta l'obbligazione garantita.

punto 5) Il **GARANTE** rimane obbligato, nel caso che la **PARTE MUTUATARIA** mancasse per qualsiasi ragione al puntuale ed esatto adempimento delle sue obbligazioni, a versare immediatamente all'**ISTITUTO FINANZIATORE**, a semplice richiesta scritta, quanto da essa **PARTE**

MUTUATARIA dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio così come indicati nel precedente punto 1). Per la determinazione del debito garantito fanno prova in qualsiasi sede contro il **GARANTE**, i suoi successori, eredi o aventi causa a qualsiasi titolo, le risultanze delle scritture contabili dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**. In caso di suo ritardo nel pagamento, il **GARANTE** è tenuto a corrispondere, all'**ISTITUTO FINANZIATORE**, oltre alle somme insolute, gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico della **PARTE MUTUATARIA**. Gli effetti dell'eventuale decadenza della **PARTE MUTUATARIA** dal beneficio del termine e della risoluzione del contratto di mutuo si intenderanno automaticamente estesi al **GARANTE** e, pertanto, la fideiussione sarà immediatamente ed integralmente operante anche nei suddetti casi di decadenza e risoluzione che dovessero verificarsi sia per inadempienza contrattuale della **PARTE MUTUATARIA** sia per qualsiasi altra causa prevista nel contratto regolante il finanziamento.

punto 6) Il **GARANTE** rinuncia, in deroga all'art. 1945 del cod. civ., ad opporre le eccezioni, le riserve e le contestazioni spettanti alla **PARTE MUTUATARIA**, sino all'integrale soddisfacimento delle pretese creditizie dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**, obbligandosi, quindi, ad effettuare i pagamenti di cui al precedente punto 5) anche in presenza di opposizione esperite dalla **PARTE MUTUATARIA** o di controversie comunque pendenti e da chiunque occasionate in ordine alla sussistenza o alla esigibilità del credito.

punto 7) In deroga all'art. 1957 cod. civ., i diritti derivanti all'**ISTITUTO FINANZIATORE** dalla fideiussione restano integri sino a totale estinzione di ogni suo credito verso la **PARTE MUTUATARIA**, senza che l'**ISTITUTO FINANZIATORE** stesso sia tenuto ad escutere la **PARTE MUTUATARIA** o il **GARANTE** o qualsiasi altro coobbligato o **GARANTE** entro i termini previsti dalla suddetta disposizione.

punto 8) Il **GARANTE** non può esercitare il diritto di regresso o di surroga che ad esso spettasse *ex lege* o per convenzione nei confronti della **PARTE MUTUATARIA**, di coobbligati o altri garanti, ancorché confideiussori, sino a quando ogni ragione di credito dell'**ISTITUTO FINANZIATORE** non sia stata interamente estinta, rinunciando comunque, espressamente esso **GARANTE** ad eccepire l'estinzione della fideiussione per fatto dell'**ISTITUTO FINANZIATORE** e ciò in deroga all'art. 1955 C.C.

punto 9) La fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale, già esistente o che venisse in seguito da chiunque prestata sotto qualsiasi forma a favore dell'**ISTITUTO FINANZIATORE** nell'interesse della **PARTE MUTUATARIA** a garanzia del finanziamento citato in premessa.
Quando vi sono più fideiussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito, anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e l'obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare ed ha subito modificazioni per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**.

punto10) l'**ISTITUTO FINANZIATORE** è tenuto, a richiesta del **GARANTE**, a comunicargli l'entità dell'obbligazione garantita, quale a lui risultante al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del **GARANTE** del consenso scritto dalla **PARTE MUTUATARIA**, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa.
Il **GARANTE** avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali della **PARTE MUTUATARIA** ed in particolare ad informarsi presso la stessa dello svolgimento dei suoi rapporti con l'**ISTITUTO FINANZIATORE**.

punto11) Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende, sin d'ora, estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate.

punto12) La fideiussione rimarrà ferma e valida, senza bisogno di ulteriori interventi o autorizzazioni del **GARANTE**, anche nel caso in cui l'**ISTITUTO FINANZIATORE** avesse acconsentito, a suo insindacabile giudizio e senza alcun obbligo di darne comunicazione al **GARANTE** stesso, eventuali modifiche di patti contrattuali ed in particolare proroghe o dilazioni di termini, anche di pagamento, in qualsiasi forma effettuate.

punto13) Il **GARANTE** autorizza espressamente l'**ISTITUTO FINANZIATORE** a segnalare la presente fideiussione, se richiesto, alla Società di revisione incaricata dalla **PARTE MUTUATARIA** del controllo contabile e della certificazione dei suoi bilanci.

punto14) Per qualsiasi controversia è competente esclusivamente il Foro di Roma.

Il **GARANTE**, dichiara, altresì, di approvare specificatamente, ai sensi dell'art. 1341 2° comma del cod. civ. le seguenti condizioni:
punto 5 - 1° comma (pagamento a semplice richiesta e valore probatorio delle scritture contabili);
punto 6 (rinuncia ed eccezioni);
punto 7 (dispensa dall'agire nei termini ex art. 1957 cod. civ.);
punto 8 (limitazione all'esercizio del diritto di regresso o surroga e rinuncia ad eccepire l'estinzione della fideiussione ex art. 1955 cod. civ.);
punto 9 - 2° comma (inopponibilità della estinzione o modifica della obbligazione di altri fideiussori);
punto12 (efficacia della fideiussione anche nelle ipotesi di proroghe o dilazioni di termini, anche di pagamento);
punto 14 (deroga alla competenza giudiziaria).

Art. 6

Le semestralità di ammortamento del mutuo per capitale ed interessi, risultanti insolute alle scadenze convenute, gli eventuali interessi di preammortamento, nonché ogni altra somma dovuta in dipendenza del presente contratto e non pagata, ivi compreso quanto dovuto all'**ISTITUTO FINANZIATORE** a seguito di decadenza dal beneficio del termine della **PARTE MUTUATARIA**, di risoluzione del contratto per qualsiasi causa dovuta, produrranno di pieno diritto, senza bisogno di alcuna intimazione o messa in mora, dalla data di scadenza o di esigibilità al giorno dell'effettivo pagamento, gli interessi di mora nella misura pari al tasso di interesse di ammortamento o di preammortamento di cui al precedente art. 1 o al precedente art. 4, rispettivamente applicato nel periodo del mancato pagamento, aumentato della metà.

Attualmente il tasso di mora, determinato sulla base del tasso indicato al precedente art. 1 è pari al % (per cento) annuo.

Tali interessi, relativi alle rate scadute ed ad ogni altra somma dovuta come sopra specificato, verranno calcolati con riferimento all'anno civile, come pure quelli relativi agli interessi di preammortamento non corrisposti alla scadenza prevista.

Fermo ed impregiudicato quanto previsto nel precedente 1° comma, in caso di morosità nel pagamento anche di una sola semestralità di ammortamento del mutuo o delle somme dovute a titolo di interessi di preammortamento e dei relativi interessi di mora, come previsto all'art. 16 della Convenzione "Comune di Roma – I.C.S.", l'**ISTITUTO FINANZIATORE** si riserva il diritto, una volta decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione al Comune di Roma del mancato pagamento della semestralità, di escutere la garanzia che verrà rilasciata dalla **PARTE MUTUATARIA**, come meglio precisato in premessa.

Qualora la suddetta garanzia non fosse sufficiente a coprire integralmente quanto dovuto all'**ISTITUTO FINANZIATORE** a seguito dell'inadempimento della **PARTE MUTUATARIA** ed in tutti i casi di revoca della concessione dell'area con conseguente risoluzione della Convenzione dichiarate dal Comune di Roma nei confronti della **PARTE MUTUATARIA** per il verificarsi di una delle cause di inadempimento richiamate all'art. 15 della Convenzione stessa, a cui segua la mancata nomina da parte del Comune del nuovo Concessionario idoneo a subentrare nel rapporto obbligatorio derivante dal presente mutuo,

come previsto agli artt. 17 e 18 della Convenzione "Comune di Roma – I.C.S.", l'**ISTITUTO FINANZIATORE** si riserva la facoltà, decorsi 15 (quindici) mesi dalla data della comunicazione al Comune dell'inadempimento della **PARTE MUTUATARIA**, di ritenere risolto "ipso jure" il presente contratto in danno della **PARTE MUTUATARIA** e del **GARANTE**, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., con la conseguenza che l'**ISTITUTO FINANZIATORE** stesso potrà pretendere l'immediato versamento, oltre che delle rate scadute e non corrisposte unitamente ai relativi interessi di mora, il pagamento in unica soluzione di tutte le somme specificate nell'art. 21, 2° comma lett. "a", "b", "c" , "e" ed "f" dell'allegato Capitolato.

Art. 7

E' consentita l'anticipata estinzione totale del mutuo alle condizioni indicate nell'art. 11 dell'allegato Capitolato di patti e condizioni generali.

La restituzione anticipata del capitale mutuato dovrà essere effettuata in contanti, tale essendo la specie mutuata.

Art. 8

Per l'esecuzione del presente contratto, come per qualsiasi giudizio, anche esecutivo e di risoluzione, e a tutti gli effetti di legge, le parti eleggono domicilio come segue:
- l'**ISTITUTO FINANZIATORE** presso la propria sede legale in Roma, alla Via A. Farnese n° 1;
- la **PARTE MUTUATARIA** ed il **GARANTE** rispettivamente in Roma
ed in Roma, presso il Municipio, e, ove nelle predette sedi irreperibili, entrambi presso la Segreteria del Comune di Roma, ove l'**ISTITUTO FINANZIATORE** potrà validamente notificare, ad esse parti, successori ed aventi causa, ogni e qualsiasi atto anche di natura processuale ed esecutivo, quando non preferisca notificare al domicilio reale di esse parti.

Art. 9

Per le eventuali controversie giudiziarie dipendenti dal presente contratto, dall'allegato Capitolato di patti e condizioni generali nonché dagli atti di erogazione parziale e dall'atto di erogazione finale e quietanza, le parti contraenti convengono espressamente la competenza esclusiva del Foro di Roma ferma restando la speciale competenza prescritta dagli artt. 21 e 26 del codice di procedura civile.

Art. 10

Tutti i pagamenti per qualsiasi titolo dipendenti dal presente contratto e dagli atti di erogazione del mutuo dovranno essere effettuati in valuta legale all'**ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO** nella sua sede in Roma nella Via A. Farnese n° 1 ovvero presso la Banca Nazionale del Lavoro a mezzo di c/c n° 392111- Centro Amministrativo - Roma (coordinate bancarie: CIN C - ABI 01005 - CAB 03298 - C/C N. 392111).

I pagamenti effettuati per il tramite della predetta Banca si intendono eseguiti con valuta del giorno in cui le somme entreranno nella disponibilità dell'**ISTITUTO FINANZIATORE.**

Art. 11

Saranno ad esclusivo carico della **PARTE MUTUATARIA** tutte le spese di stipulazione, registrazione, anche degli atti di erogazione e quietanza inerenti il presente contratto nonché quelle per il rilascio all'**ISTITUTO FINANZIATORE** della copia in forma esecutiva e delle copie autentiche occorrenti. La **PARTE MUTUATARIA** è tenuta a provvedervi direttamente nella misura prevista dalla legge e dalle tariffe notarili vigenti. La stessa prende atto che, ai sensi del 1° comma dell'art. 117 del decreto leg.vo n° 385/93, il Notaio rogante provvederà a fornirle copia autentica del presente contratto e degli atti di erogazione e quietanza muniti degli estremi dell'avvenuta registrazione.

La **PARTE MUTUATARIA** dichiara, inoltre, di aver ricevuto i fogli informativi relativi alla presente operazione e, ai sensi della vigente disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, di essersi avvalso del diritto di ottenere copia del testo contrattuale idonea per la stipula.

Art. 12

Il presente contratto rientra nell'ambito impositivo dell'imposta sostitutiva di cui agli artt. 15 e segg. del DPR 29 settembre 1973 n° 601 e successive modifiche ed integrazioni, con la conseguenza che tutti gli atti, contratti e formalità inerenti all'operazione di mutuo, comprese le garanzie e loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni nonché eventuali cessioni di credito stipulate in relazione al mutuo stesso, sono esenti dall'imposta di registro, di bollo, ipotecarie e catastali.

L'imposta sostitutiva suddetta è a carico della **PARTE MUTUATARIA** e di essa sarà effettuata la rivalsa come convenuto nell'ultimo comma del precedente art. 2.

Il presente atto usufruisce, altresì, della riduzione a metà degli onorari notarili ai sensi dell'art. 3, ultimo comma della legge 24 dicembre 1957, n° 1295 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 115 e segg. (titolo VI - Capo I), del D. Leg.vo 1/9/93 n. 385, le parti si danno atto che tutti gli oneri e le condizioni di natura economica predeterminabili a carico della **PARTE MUTUATARIA** in dipendenza del presente contratto sono stati rappresentati ed evidenziati nel contesto dello stesso e dell'allegato Capitolato di patti e condizioni generali.

La **PARTE MUTUATARIA** approva specificamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 , 2° comma del cod. civ. le clausole del presente contratto come appresso indicate:

- **art. 2, 2° comma** (variabilità delle modalità e condizioni per l'erogazione del mutuo in relazione all'andamento del mercato finanziario);
- **art. 4, 1° e 2° comma** (facoltà per l'ISTITUTO FINANZIATORE di ammortizzare erogazioni parziali);
- **art. 6** (morosità e risoluzione contratto);
- **art. 8** (elezioni di domicilio);
- **art. 9** (deroga competenza territoriale);

e le seguenti condizioni generali dell'allegato Capitolato:
- **art. 1** (veridicità della documentazione presentata);
- **art. 2** (condizioni per le erogazioni del mutuo);
- **art. 3, 4° comma** (esecuzione delle opere finanziate - riversamento somme e costituzione deposito infruttifero);
- **art. 4** (somministrazioni rateali);
- **art. 6** (divieto di cessione del ricavo del mutuo);
- **art. 7** (obblighi relativi alle garanzie fideiussorie);
- **art. 8** (cessione di contributi);
- **art. 9** (imputazioni di pagamenti);
- **art. 10** (pagamenti effettuati da terzi);
- **art. 11** (estinzione anticipata del mutuo);
- **art. 12** (sospensione e revoca nel contributo negli interessi);
- **art. 13** (eventuali aggravi fiscali);
- **art. 16** (solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni contrattuali);
- **art. 17** (non opponibilità di eccezioni od opposizioni);
- **art. 18** (efficacia probatoria delle scritture contabili dell'ISTITUTO FINANZIATORE);
- **art. 19** (rapporti tra PARTE MUTUATARIA e terzo);
- **art. 20** (diminuzione delle garanzie);
- **art. 21** (risoluzione del contratto e decadenza dal beneficio del termine);
- **art. 22** (revoca del mutuo).

Le parti tutte, espressamente e concordemente, mi esonerano nel contempo dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Il presente atto pubblico è stato da me Notaio letto alle parti costituite le quali lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e con me lo hanno sottoscritto qui in calce e sul margine dei fogli intermedi unitamente agli allegati come per legge.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, la Presidente, con l'assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 38 voti favorevoli e 1 contrario.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Aurigemma, Azuni, Battaglia, Bellucci, Bonessio, Carli, Casciani, Ciarla, Cirinnà, Covatta, D'Avach, De Bosi, Della Portella, Fayer, Ferrari, Figurelli, Galeota, Galloro, Giulioli, Gramazio, Guidi, Marchi, Marsilio, Masini, Mei, Nobile, Panecaldo, Patanè, Piccolo, Piva, Policastro, Quadrana, Sabbatani Schiuma, Saccone, Spera, Stampete, Valeriani, Visconti e Zambelli.

La presente deliberazione assume il n. 148.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
M. CORATTI – M. CIRINNA' – V. PISO

IL SEGRETARIO GENERALE
V. GAGLIANI CAPUTO

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal …….

al …… e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del **14 settembre 2006.**

Dal Campidoglio, li ……

p. IL SEGRETARIO GENERALE

……...…….……..